

Cr. 578/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ssa	ERMINIA LOMBARDI	Presidente
Dott.	ERMINIO RIZZI	Giudice
Dott.ssa	FRANCESCA PAOLA CLARIS APPIANI	Giudice del.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso, depositato in data 3.10.2019 ed integrato su richiesta del Tribunale in data 22.10.2019, con cui **LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, con sede legale in Abbiategrasso (MI), Via Giramo n. 25, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 13059840150, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Sig. Giuseppe Berardino, (c.f. BRRGPP68L10A010D), elettivamente domiciliata in Modena, via Cesare Battisti, 11 presso lo studio dell'Avv. Eufemia Ferrara (c.f. FRRFME72R64F052T) che la rappresenta e difende, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

Visto l'art. 161, comma 6 e 8, L. Fall, e s.m.i

CONSIDERATO:

- che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata (sede legale in Abbiategrasso)
- che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco dei creditori;
- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;
- che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente a legge;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall;

RITENUTO necessario provvedere fin da subito alla nomina del commissario ed individuare obblighi informativi mensile;

VISTA intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero;

CONSIDERATO che il termine decorre dal deposito della domanda;

RILEVATO che non è pendente procedura prefallimentare nei confronti della proponente e che pertanto il termine massimo concedibile è di 120 giorni;

P.T.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di 90 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare a decorrere dal deposito della domanda;

NOMINA la dott.ssa Elena Gazzaniga commissario giudiziale;

INDIVIDUA fin da ora la somma di € 15.000,00 per spese di giustizia da accantonare in conto compenso commissariale che verrà successivamente liquidato dall'ufficio, spese che la società dovrà depositare su conto corrente dedicato entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che la ricorrente CON CADENZA MENSILE (entro il 5 di ogni mese a decorrere dal 4.11.19) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale (che relazionerà il giudice), cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;

- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

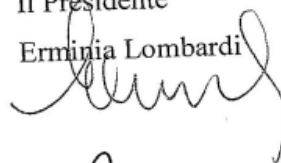
DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente ed al commissario nominato.

Pavia, 23.10.2019

Il Presidente

Erminia Lombardi



Il Direttore Amministrativo
Euridice RAVELLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Pavia, 23.10.2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Euridice Ravelli

